

Oggetto: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Alliance Medical Diagnostic s.r.l.” (P. IVA e C.F. 02846000616). Presidio sanitario denominato “Kinesiterapico Pomezia” sito in Pomezia, Via Petrarca n. 35 – C.A.P. 00071. Variazione del rappresentante legale.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. del 05/06/2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;

VISTI:

- il DCA n. U00291 del 12/11/2012, avente ad oggetto: *“Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo alla Società “Kinesiterapico Pomezia s.r.l.” (P. IVA 01306031004), in persona del legale rapp.te p.t. Mark Osborne Young, con sede legale in Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM), per il presidio sanitario denominato “Kinesiterapico Pomezia s.r.l.”, con sede operativa in Via Petrarca n. 35 – 00040 Pomezia (RM)”*;
- il DCA n. U00345 del 29/10/2014, concernente: *“voltura della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo per il presidio sanitario denominato “Kinesiterapico Pomezia s.r.l.”, con sede operativa in Via Petrarca n. 35 - 00049 Pomezia (RM), dalla Kinesiterapico Pomezia s.r.l., società incorporata, alla Alliance Medical Diagnostic s.r.l. (P. IVA 02846000616), società incorporante, con sede legale in Via G. Mameli n. 42/A – 28851 Lissone (MB), a seguito di fusione per incorporazione. Contestuale variazione Direttore Tecnico.”*, dove si prende atto che il rappresentante legale è il sig. Nicholas James Burley, nato a Liverpool (GB) il 06/01/1968;

PRESO ATTO dell'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 258873 del 03/04/2019, con la quale si comunica la nomina del nuovo rappresentante legale nella persona della Dott.ssa Arlenghi Beatrice, nata a Bollate (Mi) il 08/04/1964, con la quale nel contempo si dichiara che non è variato nulla in ogni altro elemento e negli altri requisiti ultimi della struttura;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risultata conforme alle previsioni normative e completa;

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto della variazione del rappresentante legale del Presidio sanitario denominato “Kinesiterapico Pomezia” sito in Pomezia, via Pontina Vecchia Km 10, gestito dalla società “Alliance Medical Diagnostic s.r.l.” (P. IVA e C.F. 02846000616), dal Sig. Nicholas James Burley, nato a Liverpool (GB) il 06/01/1968, alla Dott.ssa Arlenghi Beatrice nata a Bollate (Mi) il 08/04/1964;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- prendere atto della variazione del rappresentante legale del Presidio sanitario denominato “Kinesiterapico Pomezia” sito in Pomezia, via Petrarca n. 35, gestito dalla società “Alliance Medical Diagnostic s.r.l.” (P. IVA 02846000616), dal Sig. Nicholas James Burley, nato a Liverpool (GB) il 06/01/1968, alla Dott.ssa Arlenghi Beatrice nata a Bollate (Mi) il 08/04/1964.

Null’altro è variato rispetto a quanto disposto con i DCA n. U00291/2012 e n. U00345/2014.

Il presente provvedimento sarà notificato al Legale Rappresentante della Società, nonché comunicato al Comune di Pomezia e alla Asl Roma 6.

L’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l’ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.


L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell’art. 8 comma 2 ai fini dell’autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all’amministrazione, all’ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L’autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all’art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell’ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


Nicola Zingaretti